



Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *“Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante *“Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”* e s.m.i.;

VISTO l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha istituito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 21 maggio 2010, n. 123, concernente il *“Regolamento concernente la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133”*;

VISTO, in particolare, l'articolo 6 del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 21 maggio 2010, n. 123, relativo alla composizione e alle funzioni del Consiglio di amministrazione dell'ISPRA;

VISTO l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, recante *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”*, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai sensi del quale *“Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all’adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti”*;

VISTO lo Statuto dell’ISPRA, approvato con decreto 27 novembre 2013, n. 356, come modificato dalla Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 45/CA del 30 ottobre 2023 e, in particolare, l’articolo 4, comma 1, ai sensi del quale il Consiglio di amministrazione è composto da quattro membri nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di cui tre scelti tra persone con competenze tecniche e/o scientifiche e/o gestionali nei settori di competenza dell’Istituto e uno eletto tra il personale dell’Istituto inquadrato nel profilo di ricercatore o tecnologo di cui al contratto enti pubblici di ricerca;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 28 novembre 2014, n. 285, con cui sono stati determinati i compensi spettanti agli organi dell’ISPRA;

VISTA la legge 28 giugno 2016, n. 132, recante *“Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”* e, in particolare, l’articolo 4, comma 6, in base al quale *“I componenti degli organi dell’ISPRA, come individuati ai sensi dell’articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, durano in carica per quattro anni e possono essere rinnovati per un solo mandato”*;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante *“Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”*;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, con cui il *“Ministero della transizione ecologica”* è stato ridenominato in *“Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”*;

VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 e il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022, con cui l’on. Gilberto Pichetto Fratin è stato nominato, rispettivamente, Ministro della transizione ecologica e Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica 11 novembre 2021, n. 462, con cui è stato ricostituito il Consiglio di amministrazione dell’ISPRA per la durata di un quadriennio;

RITENUTO di procedere al rinnovo della composizione del Consiglio di amministrazione dell’ISPRA, ai sensi dell’articolo 6 del citato decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 21 maggio 2010, n. 123;

VISTA la nota prot. n. 240124 del 27 dicembre 2025, con cui il Direttore Generale dell'ISPRA ha comunicato il nominativo del dott. Nicola Lugeri quale componente del Consiglio di amministrazione eletto tra il personale dello stesso Istituto;

VISTI i *curricula vitae* del dott. Francesco Rocco D'Emilio, del prof. Stefano Masini e del dott. Emiliano Occhi, comprovanti le rispettive competenze, capacità ed esperienze professionali;

VISTO il parere favorevole rilasciato in data 27 gennaio 2026 dal Rettore dall'Università di Roma Tor Vergata al prof. Stefano Masini, relativamente allo svolgimento dell'incarico di componente del Consiglio di amministrazione dell'ISPRA;

VISTE l'autorizzazione rilasciata dall'Azienda sanitaria locale della provincia di Foggia acquisita con prot. n. 28788 dell'11 febbraio 2026 e la successiva rettifica di cui al prot. n. 31335 del 13 febbraio 2026, in relazione all'incarico di componente del Consiglio di amministrazione dell'ISPRA conferito al dott. Francesco Rocco D'Emilio;

ACQUISITE le dichiarazioni rese dagli interessati circa l'insussistenza di cause di incompatibilità, di inconferibilità e di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i.;

DECRETA

Articolo 1

(Nomina del Consiglio di amministrazione dell'ISPRA)

1. Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, dello Statuto dello stesso Istituto, è composto, oltre che dal Presidente dell'Istituto, dai seguenti quattro membri:

- dott. Francesco Rocco D'Emilio;
- dott. Nicola Lugeri;
- prof. Stefano Masini;
- dott. Emiliano Occhi.

Articolo 2

(Durata)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 28 giugno 2016, n. 132, i componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 1, durano in carica quattro anni a decorrere dalla data di registrazione del presente decreto e possono essere rinnovati per un solo mandato.

Articolo 3

(Compensi)

1. Ai componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) spettano gli emolumenti determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 28 novembre 2014, n. 285.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma,

Gilberto Pichetto Fratin